

COMUNITA' MONTANA BELLUNO – PONTE NELLE ALPI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI FRESCHI

L.R. 198 agosto 1996, n° 23

L.R. 31 gennaio 2012, n° 7

La Comunità Montana Belluno – Ponte nelle Alpi,

Vista la L.R. 19 agosto 1996, n° 23, che detta norme per la “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati”, così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012 n.7;

Vista la D.G.R. n. 739 del 2 maggio 2012 che detta le disposizioni esecutive di attuazione della sopracitata Legge;

Emana il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1) - Finalità

Il presente regolamento mira a tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale, disciplinando la raccolta dei funghi spontanei nell'ambito del territorio della Comunità Montana Belluno – Ponte nelle Alpi, con esclusione delle aree ricomprese nell'ambito del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e del Demanio Regionale.

Art. 2) – Titolo per raccolta dei funghi epigei

La raccolta dei funghi spontanei è subordinata al possesso del TITOLO PER LA RACCOLTA costituito dal versamento di un contributo secondo le seguenti modalità:

- a) Ricevuta del versamento rilasciata dalla Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi o da soggetti esterni opportunamente convenzionati;
- b) Ricevuta del versamento effettuato sul conto corrente della tesoreria della Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi, in cui sia riportati:
 - Causale “Raccolta funghi CM Bellunese”
 - Dati del titolare (nome cognome, luogo e data di nascita)
 - Periodo di validità del titolo (data inizio e data fine)

La Giunta della Comunità Montana definisce con proprio provvedimento le modalità operative di versamento, nonché individua ogni anno i soggetti esterni presso cui effettuare il pagamento del contributo.

Il titolo per la raccolta (ricevuta di versamento) ha validità nel solo ambito territoriale di competenza della Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi, dev'essere conservato per tutto il periodo di validità e accompagnato da un documento di identità idoneo in caso di accertamento da parte del personale incaricato della vigilanza..

Il titolo per la raccolta dei funghi può essere rilasciato solo a soggetti con età maggiore di 14 anni.

Per i minori di 14 anni è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di titolo per la raccolta valido.

Il possesso del titolo alla raccolta dei funghi non esonera dal rispetto dei diritti di terzi e dalle limitazioni stabilite dalle vigenti norme in materia di proprietà.

Sono esentati dal titolo di raccolta i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli i soggetti sopraindicati dovranno dimostrare tramite atto di notorietà oppure autocertificazione i titoli che consentono l'esenzione.

Art. 2/bis) – **Agevolazioni ai non residenti.**

Per i proprietari e/o comproprietari di fabbricati, censiti catastalmente nel territorio di un Comune appartenente alla Comunità Montana ed in regola con la vigente normativa urbanistica, residenti in Comuni non appartenenti alla Comunità Montana, è consentito il versamento del contributo annuale per la raccolta sull'intero territorio della Comunità Montana.

Per questi soggetti NON è prevista la modalità di pagamento tramite ricevuta bancaria.

E' autorizzato il rilascio ai componenti il nucleo familiare identificato come da risultanze anagrafiche.

Per il pagamento dev'essere presentata **autocertificazione**, compilata ai sensi delle normative vigenti, indicante il nucleo familiare anagrafico, la residenza, i dati catastali del fabbricato di proprietà o comproprietà, i nominativi ed i dati anagrafici delle persone per cui è effettuato il versamento.

Gli Uffici preposti potranno effettuare controlli a campione sui dati dichiarati con autocertificazione.

Art. 3) – **Validità titoli per la raccolta e importo contributo**

Il titolo per la raccolta dei funghi può avere validità:

- Annuale solamente per i residenti e non residenti proprietari/comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi. I periodo di validità è inteso come anno solare (1 gennaio – 31 dicembre);
- Giornaliera
- Settimanale
- Mensile

L'importo del contributo, distinto periodi di validità, è pari a quanto riportato nell'Allegato A) al presente regolamento.

La Giunta della Comunità Montana, valutati i risultati di gestione e la programmazione di interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 7 della L.R. 23/96, può variare, con proprio atto entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo del contributo per la raccolta dei funghi epigei.

Art. 4 – **Limiti e modalità di raccolta**

1) - La raccolta è consentita:

- **per i residenti e i non residenti, ma proprietari e/o comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana** nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, in ogni giorno della settimana.
- **per i non residenti** nel periodo 1° gennaio/31 dicembre, nei giorni di martedì, venerdì, domenica ed in tutte le festività infrasettimanali;

2) - E' vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

3) - La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 per ciascuna delle seguenti specie:

- a) *Agrocybe Aegerita* (Pioppini)
- b) *Amanita Cesarea* (Ovuli)
- c) *Boletus gruppo edulis* (Porcini)
- d) *Calocybe Gambosa* (*Tricholoma Georgii*)
(Fungo di S.Giorgio, Prugnolo)
- e) *Cantharellus Cibarius* (Finferlo, gallinaccio)
- f) *Cantharellus Lutescens* (Finferla)
- g) *Clitopilus Prunulus* (Prugnolo)
- h) *Clitocybe Geotropa*
- i) *Craterellus Cornucopioides* (Trombetta da morto)
- j) *Macrolepiota Procera* e simili (Mazza di tamburo)
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi
Mitrophora e *Verpa* (Spugnola)
- l) *Polyporus poe caprae*
- m) *Tricoloma gruppo terreum* (Morette)
- n) *Russula Virescens* (Verdone)

4) - Per ogni specie è consentita la raccolta solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.

5) - I limiti di cui al comma 2 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.

6) - La quantità raccolta dai i minori di anni 14 concorre a formare il quantitativo raccolto dall'accompagnatore autorizzato.

7) - Nessun limite è posto al proprietario, all'usufruttuario, al conduttore del fondo ed ai loro familiari, nell'ambito del fondo in proprietà od in possesso.

8) - E' vietata la raccolta dell'Amanita Caesarea allo stato di ovulo chiuso.

9) - Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo stato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale delle vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

10) - E' vietata la distribuzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

11) - E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori rigidi ed areati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

12) - La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri salvo che ai proprietari stessi.

13) - E' vietato, inoltre, raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

14) - E' altresì vietata la raccolta nei boschi percorsi da incendi, nei boschi di nuovo impianto, nelle aree boscate oggetto di rinfoltimento.

15) - La Giunta regionale può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle Associazioni micologiche.

16) - La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

17) - È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche colturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

18) - La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

- a) nelle riserve naturali integrali;
- b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;
- c) nelle aree specificatamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;
- d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati;

- e) nelle aree di particolare degrado forestale che insistono sul territorio regoliero e sulle terre di uso civico, le regole e le amministrazioni separate dei beni di uso civico possono chiedere alla Giunta regionale di vietare del tutto o in parte la raccolta di funghi;
- f) la Comunità Montana con proprio provvedimento può determinare ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nel quale vietare la raccolta dei funghi.

Art. 5) – **Agevolazioni alla raccolta**

A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

- a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;
- b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista all'art. 3.

Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

- a) coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;
- b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive,
- c) soci di cooperative agro-forestali.

Le agevolazioni ai soggetti sopra indicati sono concesse in presenza di reddito imponibile del richiedente inferiore al 50% dell'importo del primo scaglione di cui al TUIR, documentato con certificazione annuale ISEE.

Al fine di ottenere il riconoscimento delle agevolazioni, gli interessati dovranno presentare alla Comunità Montana un'autocertificazione, nella quale vengono indicate le condizioni per le quali ritengono di avere diritto all'agevolazione.

Art. 6) – **Violazioni**

I contravventori sono puniti con sanzioni amministrative pecuniarie da euro 50,00 ad euro 208,00 secondo quanto stabilito all'art. 13 della L.R. 23/96 e ss.mm.ii.

Nel caso di raccolta di quantitativi eccedenti quanto previsto all'art 4 p.to.3 e all'art. 5, la confisca e distruzione in loco o consegna ad Ente o Istituto di Beneficenza della parte di prodotto eccedente; nel caso di violazione delle altre disposizioni la confisca sarà per tutto il quantitativo raccolto.

Resta fermo l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria in caso di ipotesi di reato, l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo comporta la confisca del prodotto, che dev'essere distrutto in loco, o consegnato ad enti o istituti di beneficenza. In caso di raccolta di quantitativi eccedenti, ai sensi dell'art. 4 c. 3 e art. 5 del presente regolamento, la confisca e distruzione in loco o consegna a enti o istituti di beneficenza è limitata alla parte di prodotto eccedente.

In caso di reiterazione delle violazioni sanzionate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; quando la violazione è nuovamente reiterata, la sanzione amministrativa pecuniaria è triplicata; si ha reiterazione quando nei dodici mesi successivi alla commissione della precedente violazione viene commessa un'altra violazione della stessa indole.

La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per ciascuna violazione delle disposizioni del presente regolamento sono tra loro cumulabili.

Art. 7) – **Introiti**

Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative sono trattenute per una quota non superiore al 30 % dai Comuni che hanno elevato la sanzione per coprire i costi amministrativi. La rimanente quota dev'essere trasferita alla Comunità Montana entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello riscossione.

Gli introiti derivanti dal versamento del contributo previsto per la raccolta dei funghi epigei saranno utilizzati per un importo non superiore al 30% per i costi relativi all'esercizio delle funzioni amministrative legate alla gestione del rilascio dei titoli di raccolta e a quanto previsto dal presente regolamento.

La rimanente quota sarà destinata ad interventi per la tutela e la salvaguardia del territorio, nonché per iniziative culturali ed educative riguardanti la conservazione e la tutela dei funghi epigei e dell'ambiente.

Art. 8) – **Norme finali**

Per quanto non contenuto nel presente regolamento, comprese le sanzioni amministrative impartite dalla Legge Regionale 19 agosto 1996, n° 23, così come modificata dalla L.R. 31 gennaio 2012 n. 7 e le successive disposizioni esecutive.

* * *

Allegato A)

IMPORTO CONTRIBUTI
per la raccolta di funghi epigei
L.R.23/96 e ss.mm.ii

VALIDITÀ	IMPORTO CONTRIBUTO
GIORNALIERO	€ 10,00
SETTIMANALE	€ 20,00
MENSILE	€ 35,00
ANNUALE	
Per residenti	€ 5.00
Non residenti**	€ 10.00

** proprietari e/o comproprietari di fabbricati censiti catastalmente nel territorio della Comunità Montana Bellunese Belluno Ponte nelle Alpi (art. 2/bis del Regolamento)